



BURLONE CRISA'

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

CIRCOLARE N° 2 DEL 29.11.2016

D.L. N. 193/2016 (C.D. DECRETO FISCALE)

Publicato finalmente in Gazzetta il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016, in vigore dal **24 ottobre 2016**).

Elenchiamo di seguito, in breve, le principali novità fiscali.

Comunicazione trimestrale IVA

A partire dal **1° gennaio 2017**, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate, i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente e **trimestralmente** all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Le scadenze sono le seguenti:

- **1° trimestre** (gennaio-marzo): entro il **31 maggio**;
- **2° trimestre** (aprile-giugno): entro il **16 settembre**;
- **3° trimestre** (luglio-settembre): entro il **30 novembre**;
- **4° trimestre** (ottobre-dicembre): entro il **28/29 febbraio**.

Per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione **semestrale**:

- **1° semestre** (gennaio-giugno): entro il **25 luglio 2017**;
- **2° semestre** (luglio-dicembre): entro il **25 gennaio 2018**;

I dati vanno inviati in forma analitica e devono comprendere almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
- b) la data ed il numero della fattura
- c) la base imponibile
- d) l'aliquota applicata
- e) l'imposta
- f) la tipologia dell'operazione.

Per l'**omessa** o **errata trasmissione** dei dati **di ogni fattura**, si applica la **sanzione di 2 euro**, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA

I soggetti passivi IVA, a partire **dal 1° gennaio 2017**, devono **trasmettere, ogni trimestre**, una **comunicazione** dei dati contabili **riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA** effettuate mensilmente o trimestralmente (art. 4, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193).

Le scadenze sono le seguenti:

- **1° trimestre** (gennaio-marzo): entro il **31 maggio**;
- **2° trimestre** (aprile-giugno): entro il **16 settembre**;
- **3° trimestre** (luglio-settembre): entro il **30 novembre**;
- **4° trimestre** (ottobre-dicembre): entro il **28/29 febbraio**.

Non cambiano, invece, gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

La comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una **sanzione da 500 a 2.000 euro**, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

Studi di settore

Sono **aboliti gli studi di settore**, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito Decreto Ministeriale, **indici sintetici di affidabilità fiscale**, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Presunzioni in tema di accertamento

Occorre premettere che, nella formulazione normativa attualmente in vigore, gli uffici possono porre a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali i **prelevamenti non giustificati di imprese e professionisti, riqualificandoli come ricavi o compensi** qualora il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Per i professionisti viene ora **eliminata la presunzione legale** secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività, se non se ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito.

Per le imprese, invece, viene indicato un **parametro quantitativo** oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Certificazioni uniche (CU)

Passa dal 28/02 al 31/03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti di imposta, già a valere sull'anno di imposta 2016.

Dichiarazione annuale Iva

A decorrere **dal periodo di imposta 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale viene fissato **tra il 1° febbraio e il 30 aprile**. Resta invariata la scadenza del 28 febbraio 2017 per la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2016.

Proroga dei termini di versamento delle imposte

A decorrere dal 1° gennaio 2017 vengono posticipate le seguenti scadenze:

- Dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP;
- Dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP;
- Dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da Dichiarazione IVA.

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Come già esposto nella nostra Circolare n. 1 del 09.11.2016, a cui si rimanda, è stata introdotta un'importante opportunità per quei debitori che intendono "sanare" le proprie posizioni di debito con l'agente di riscossione "Equitalia", la cosiddetta "**definizione agevolata**". Rispetto a quanto già esposto nel nostro precedente lavoro, sottolineiamo qui le modifiche introdotte nell'iter di conversione della Legge.

Ricordiamo che il beneficio della rottamazione consiste nell'annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora presenti nelle cartelle esattoriali. Restano invece dovuti gli interessi affidati a Equitalia, gli aggi che maturano sulle somme derivanti dalla **definizione agevolata** e le spese per procedure esecutive, incluso il costo di notifica della cartella di pagamento.

Per potersi avvalere di questa agevolazione, è necessario presentare apposita richiesta entro e non oltre il 31 Marzo 2017.

La comunicazione di accettazione di Equitalia arriverà poi entro il 31 maggio 2017 e il pagamento delle rate, in un numero massimo di 5, inizierà a luglio 2017 e terminerà non oltre settembre 2018.

Importante novità è l'inclusione dei ruoli relativi all'anno 2016. Rientrano dunque nella definizione agevolata **i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2010 al 2016**.

A questo riguardo, poiché ben potrebbe verificarsi il caso di carichi trasmessi a Equitalia dei quali il contribuente non è ancora a conoscenza, è stabilito che quest'ultima ne informi il debitore con comunicazione inviata per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017. In ogni caso, le informazioni su esistenza e quantificazione dei carichi definibili saranno messe a disposizione presso gli uffici del concessionario e sull'area dedicata del relativo sito istituzionale. Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debitori che hanno ottenuto dilazioni con Equitalia, sia scadute, che in corso.

I soggetti che hanno rateazioni in essere sono ammessi alla rottamazione a condizione che versino le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016. A tale riguardo, per i debiti inclusi nella domanda di definizione sono sospesi i pagamenti di tutte le rate in scadenza tra il 1° gennaio 2017 e il termine di pagamento della prima o unica rata della definizione.

In caso di ruoli oggetto di contenzioso, con la presentazione della domanda si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso.

La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e puntuale dell'importo dovuto. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento anche di una sola rata, infatti, la sanatoria decade. Di conseguenza, riprendono le azioni di recupero di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato.

Elenchi INTRASTAT – acquisti effettuati e servizi ricevuti

Dal 1° gennaio 2017, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, vengono **soppresse le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati** (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993).

Comunicazione black list

Sono soppresse le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi appartenenti alla c.d. "black list".

L'abrogazione ha effetto in relazione alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Riapertura voluntary disclosure

Si riaprono i termini per esperire la procedura di **voluntary disclosure** sia per far emergere le attività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. La finestra temporale della nuova disclosure va **dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017**.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al **30 settembre 2016**.

F24 per privati

Per i soggetti privati è previsto l'utilizzo del modello **F24 cartaceo anche per operazioni oltre i 1.000 euro**, fermo restando gli altri due paletti relativi i pagamenti con F24 telematico fissati dal DL 66/2014, ossia **l'obbligo di pagare** con il canale telematico **quando**:

- il saldo finale è pari a zero per effetto di compensazioni (si usano i servizi telematici delle Entrate);
- sono state effettuate delle compensazioni che non hanno azzerato il saldo finale (sono ammessi anche l'home banking e i servizi messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati).

VERSAMENTO	SOGGETTO	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "a zero"	titolare partita IVA /privato	Entratel /Fisconline
F24 "a debito" con compensazione	titolare partita IVA /privato	Entratel / Fisconline remote / home banking
F24 "a debito" <u>senza</u> compensazione	Titolare partita IVA/ Privato	Entratel / Fisconline; remote / home banking; modello cartaceo

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.